RETE PROFESSIONI TECNICHE

Circolare n. 23/2022 - Prot. n. 259/2022 del 22/06/2022

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

RETE PROFESSIONI TECNICHE

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologialimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteriapresidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 23 - Prot. n. 259/2022 Roma, 22 giugno 2022

Oggetto: Informativa su linee guida per asseveratori.

Cari Presidenti,

la Rete Professioni Tecniche ha elaborato il documento allegato, avente a oggetto "*Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l'ottenimento dei c.d. bonus edilizi*" di sicuro interesse agli iscritti operanti nel campo dei bonus edilizi.

È in corso di approfondimenti il punto 3 del capitolo 5 "Raccomandazioni".

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI SUL NUOVO REATO DI FALSE ATTESTAZIONI DEL TECNICO ASSEVERATORE NEL PROCEDIMENTO PER L'OTTENIMENTO DEI C.D. BONUS EDILIZI

(art. 28-bis, comma 2, lett. a) D.L. 27/01/2022 n. 4

Conv. in L. 28/03/2022 n. 25)

Roma, giugno 2022

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI

DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI

1. La nuova fattispecie delittuosa introdotta dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L'art. 28-bis, comma 2, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4[1] ha introdotto all'art. 119, comma 13 *bis*-1 del D.L. 19/05/2020, n. 34 la nuova fattispecie incriminatrice di "false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato". La disposizione in esame prevede che:

«Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata».

Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a far data dal 25 febbraio 2022, atteso che in materia penale vige il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo e che la disposizione in commento è stata introdotta per la prima volta con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, di cui la successiva L. 25/2022 fa salvi gli effetti (pur abrogandolo).

[1] Convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. In precedenza, identico inserimento era stato disposto dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 13/2022.

2. Fattispecie affini.

La nuova fattispecie è modellata sulla falsa riga dell'art. 236 *bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) che punisce le false attestazioni del professionista incaricato di redigere le attestazioni e le certificazioni imposte dalla legge per consentire l'accesso delle imprese alle procedure concordate della crisi (*i.e.* concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito etc.). In quel settore, il professionista risponde penalmente se espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti nelle attestazioni sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano con cui ci si propone di adempiere agli obblighi derivanti dalla procedura.

L'art. 236 *bis,* pur punendo evidentemente la condotta di un diverso tipo di professionista e un'attestazione radicalmente diversa, può costituire un utile strumento per dirimere sin da subito alcune questioni interpretative relative ad elementi lessicalmente corrispondenti presenti nella fattispecie oggetto di analisi. Il riferimento è evidentemente alle condotte, che sono identiche, e quindi a cosa debba intendersi per esposizione di informazioni false e omissione di informazioni rilevanti.

3. Nuova incriminazione o semplice inasprimento sanzionatorio?

È stato correttamente osservato da più parti che la condotta di esposizione di informazioni false nelle asseverazioni previste dalla normativa sui bonus edilizi era penalmente rilevante anche prima dell'entrata in vigore del nuovo comma 13 *bis*-1. Il riferimento è all'art. 481 c.p. che punisce l'esercente un servizio di pubblica necessità che attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. A tale norma peraltro fa espresso rinvio anche l'art. 29, comma 3, del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) che prevede dunque la responsabilità penale per falso del progettista nella S.C.I.A.

Per giurisprudenza e dottrina costante infatti le asseverazioni previste nei procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dei bonus fiscali per l'edilizia rientrano nel più ampio e generale concetto di certificazioni così come il tecnico abilitato deve essere qualificato quale esercente un servizio di pubblica necessità, sia perché l'asseverazione è imposta dalla legge al fine di ottenere il vantaggio fiscale, sia perché con questo meccanismo il legislatore demanda a soggetti formalmente privati – i tecnici appunto – il compito di verificare il rispetto delle norme edilizie e urbanistica; si aggiunga che il rinvio previsto dall'art. 29 del T.U. Edilizia prevede espressamente la qualifica in capo al progettista, in una fattispecie del tutto analoga a quella del tecnico asseveratore.

Allo specifico reato di falso in certificazioni ex art. 481 c.p., si affiancavano poi una serie di ulteriori norme incriminatrici che potevano venire in rilievo in determinati casi. Si pensi ai delitti di truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 *ter* c.p.), nei quali il tecnico asseveratore, alla ricorrenza

dei requisiti richiesti dall'art. 110 c.p., poteva concorrere con il committente, che materialmente beneficiava della pubblica erogazione.

Se dunque è possibile affermare che già in passato il tecnico abilitato ben poteva rispondere penalmente per false informazioni, altrettanto non può sostenersi con riferimento alla condotta di omissione di informazioni rilevanti, la cui penale rilevanza non può ricavarsi direttamente da alcuna norma esistente nell'ordinamento. Essa, dunque, costituisce a tutti gli effetti una nuova incriminazione, penalmente irrilevante prima del 25 febbraio 2022.

Dalle suesposte considerazioni deriva che per i fatti di esposizione di false informazioni commessi prima di tale data, il tecnico abilitato risponderà penalmente, ma la pena sarà quella prevista dall'art. 481 c.p. (reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516), per quelli commessi in epoca successiva si applicherà la ben più severa pena prevista dal nuovo comma 13 *bis*-1 dell'art. 19 D.L. 34/2020 (reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro). Diversamente per i fatti di omissione di informazioni rilevanti il tecnico risponderà solo qualora siano stati commessi successivamente al 25 febbraio 2022 per le pene previste dal comma 13 *bis*-1, mentre saranno penalmente irrilevanti le condotte tenute in precedenza (salvo che non siano qualificabili come fraudolente in quanto accompagnate da ulteriori artifizi o raggiri).

4. Elementi costitutivi del nuovo reato di false informazioni del tecnico asseveratore.

La disposizione analizzata costituisce reato proprio, vale a dire che può essere commessa esclusivamente da tecnici abilitati. La definizione della categoria può ricavarsi dal Decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, che lo individua nel «soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali». Potranno pertanto incorrere in responsabilità penale ai sensi della nuova disposizione Ingegneri, Architetti, Geometri ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

L'ambito di rischio penale viene individuato nell'attività di asseverazione[2] disciplinata dal comma 13 del medesimo art. 119 nonché dall'art. 121. La prima delle citate disposizioni prevede sia l'asseverazione relativa al c.d. ecobonus[3], per il quale i tecnici abilitati devono asseverare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento e la corrispondente congruità delle spese sostenute, sia per il c.d. sismabonus, per il quale il tecnico è chiamato ad asseverare l'efficacia degli interventi progettati ed eseguiti al fine della riduzione del rischio sismico.

[2] Definite dal Decreto del MISE del 6 agosto 2020 "la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all'allegato A del decreto requisiti ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus.

[3] interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119.

In tale ultima ipotesi per tecnici abilitati devono intendersi esclusivamente coloro che ricoprono il ruolo di progettista strutturale e direttore dei lavori delle strutture e del collaudo statico.

Le condotte punite sono tre:

- esporre informazioni false;
- omettere di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso;
- attestare falsamente la congruità delle spese.

La prima e la terza sono commissive e si traducono quindi in un'azione mentre la seconda è omissiva propria e si traduce, quindi, in un non fare.

L'esposizione di informazioni false consiste nell'inserimento nell'asseverazione, che si effettua nelle forme della dichiarazione sostitutiva, a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti elementi non rispondenti a quelli concretamente riscontrati dal professionista abilitato:

- dati;
- misure;
- qualità degli interventi o degli edifici sui quali vengono eseguiti;
- tipo e consistenza degli interventi;
- il costo complessivo degli interventi ovvero entità delle spese da sostenere e della spesa massima ammissibile;
- il rispetto delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
- l'aumento di due classi energetiche.

A ben vedere la disposizione di cui al comma 13 *bis*-1 sembra restringere il campo di rilevanza penale alle false informazioni relative ai requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso. Tale specificazione è posta tuttavia riferita espressamente alla condotta di omissione di informazioni

rilevanti ed appare dubbio se si riferisca anche alla precedente condotta commissiva di esposizione di false informazioni. La soluzione positiva appare preferibile in virtù del principio di interpretazione maggiormente favorevole al reo e perché se il legislatore avesse inteso circoscrivere l'area penalmente rilevante solo con riferimento alla condotta omissiva avrebbe potuto specificarlo utilizzando un avverbio come "solo", "esclusivamente" etc.

In ogni caso, il principio di precauzione imporrebbe ai destinatari della norma di evitare di dichiarare il falso in relazione ad ogni singolo punto ed elemento della dichiarazione asseverativa, il cui contenuto è disciplinato dal decreto attuativo c.d. "asseverazioni"[4] e dal decreto attuativo c.d. "requisiti"[5].

Nelle asseverazioni relative al c.d. sismabonus, la legge (art. 119, comma 13 del D.L. 34/2020) prevede che il tecnico abilitato (professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico) asseveri l'efficacia degli interventi di adeguamento sismico degli edifici secondo le indicazioni contenute nel Decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.

Le false informazioni rilevanti saranno dunque quelle riguardanti:

- la classificazione sismica dell'edificio *ante* intervento;
- il possesso della polizza assicurativa di legge;
- la congruità della spesa ammessa a detrazione;
- classe di rischio, valore dell'indice di sicurezza, valore della perdita annua media, sia *ante* che *post* intervento;
- effetti della mitigazione del rischio espresso in classi;

[4] Decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico

[5] Anch'esso del 6 agosto 2020

oltre a tutti gli altri elementi contenuti nella dichiarazione sostitutiva, per come strutturata dal citato decreto ministeriale.

Così delineato l'elemento materiale del reato, c'è da domandarsi cosa debba intendersi per falsa informazione. In tal senso soccorre l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza relativamente a fattispecie affini quali il più volte richiamato art. 236 *bis* Legge Fallimentare, ma anche il delitto di false comunicazioni sociali.

In entrambi gli esempi, come nella fattispecie in esame, l'attività svolta dal potenziale soggetto attivo del reato ha profili spiccatamente valutativi e non riguarda esclusivamente l'attestazione o la certificazione di dati fattuali. È chiaro, dunque, che le maggiori difficoltà che interpreti ed operatori del settore affrontano è la rilevanza del c.d. falso valutativo, vale a dire dell'esposizione di false informazioni relative non ad un dato certo ed oggettivo ma ad una valutazione cui il tecnico abilitato è chiamato. Esempio immediato può essere l'asseverazione dell'efficacia degli interventi di adeguamento sismico ammessi a detrazione (art. 119, comma 13, lett. b).

Per fornire agli operatori del settore un'indicazione su quale sia il falso rilevante ai sensi della nuova disposizione può farsi riferimento ai canoni elaborati dalla giurisprudenza in materia di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) atteso che in materia di falsità in attestazione e relazioni (art. 236 *bis* L.F.) la giurisprudenza sul tema è pressoché assente.

Dall'analisi delle sentenze in materia emerge come, in un primo momento, il vero che rilevava per l'integrazione del delitto era il c.d. "vero legale" vale a dire la rispondenza integrale del dichiarato ai criteri di legge che regolano la formazione del bilancio. Successivamente, posto che il ruolo del diritto penale è quello di *extrema ratio* e che non ogni discostamento dai criteri redazionali poteva dirsi penalmente rilevante, anche alla luce delle soglie di punibilità previste dall'art. 2621 c.c., veniva

elaborato il criterio della ragionevolezza, in virtù del quale è punibile solo la dichiarazione falsa che si discosta dai criteri redazionali normativamente previsti per ragioni non razionalmente spiegabili. Tale criterio aveva il pregio di riconoscere la discrezionalità dell'attività di redazione del bilancio ma al contempo lasciavo un eccessivo margine di discrezionalità al giudice nell'applicarlo.

Si è dunque elaborato un terzo criterio, che identifica la falsità nella mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione adottati redazione del bilancio e quelli dichiarati nella nota integrativa.

Da ultimo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione[6] hanno ritenuto rilevante, ai fini dell'applicazione del delitto di false comunicazioni sociali, il falso valutativo "*se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*". Si tratta, a ben vedere, dell'applicazione in concreto del criterio di ragionevolezza sopraenunciato.

Purtroppo, in materia di asseverazioni tecniche relative al bonus c.d. 110% non esistono relazioni integrative con funzione esplicativa dei criteri seguiti per la redazione della dichiarazione asseverativa, ma questi ultimi sono previsti in via generale dalla legge e specificati con decreti ministeriali.

Ulteriori indicazioni interpretative si rinvengono in relazione al reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) ed in generale al reato di <u>falso ideologico in certificati</u> (art. 481 c.p.) per i quali la giurisprudenza è orientata nel ritenere configurabile il delitto anche nei casi di valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi o indiscutibili,

[6] Cass. pen., Sez. Unite, Sentenza, 31/03/2016, n. 22474

qualora il giudizio contraddica tali parametri ovvero si fondi su premesse contenenti false attestazioni. Ed ancora, quando intervengano in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi. Ciò però non significa che il contenuto valutativo dell'asseverazione possa dirsi sempre false e, dunque, penalmente rilevante, l'elemento valutativo per dirsi falso dovrà essere sempre agganciato ad un sostrato fattuale che sia anch'esso falso. In tal senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza di legittimità[7], laddove ha ritenuto che non è configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico, con riferimento al contenuto valutativo di un documento che contenga un giudizio di conformità alla normativa di settore, formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa.

Atteso che, come premesso, le condotte di false informazioni nelle asseverazioni dei tecnici in materia di ecobonus e sismabonus erano già penalmente rilevanti, integrando – pur diversi – reati, anche prima della novella legislativa, si ritiene che i canoni interpretativi elaborati in tema di falsità ideologica in certificazioni possano ritenersi validi anche per la nuova figura criminosa di cui al comma 13 *bis*-1.

Da quanto premesso, può ritenersi che anche in relazione alla nuova specifica fattispecie di false informazioni del tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al comma 13, saranno senz'altro rilevanti le false informazioni su dati oggettivamente misurabili. Integreranno altresì il nuovo reato le false informazioni concernenti elementi valutativi, comunque fondati su presupposti di fatto non rispondenti al vero. Così come rileveranno, infine, le condotte di dichiarazioni false laddove

[7] Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 16/01/2018, n. 7879

sussistano parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi o indiscutibili, solo laddove la valutazione contraddica tali parametri.

In termini concreti, può ipotizzarsi il caso dell'asseverazione in materia di sismabonus sull'efficacia degli interventi edilizi eseguiti ai fini della riduzione del rischio sismico. In tale ipotesi il tecnico asseveratore risponderà del nuovo reato se riporterà in dichiarazione dati oggettivamente falsi (misure, valori, dimensioni, spese sostenute, prezzi unitari etc.) ovvero se ne assevererà falsamente la rispondenza a norme di legge, regolamento o strumento urbanistico qualora la falsità non discenda da un'interpretazione delle stesse, comunque ragionevole e non manifestamente arbitraria.

In altri termini, il tecnico risponderà penalmente della falsità laddove compia una valutazione applicando criteri, regole e principi tecnici e/o giuridici difformi da quelli individuati dal legislatore e dalla P.A. e qualora questi ultimi non lascino un libero margine di discrezionalità allo stesso ovvero la loro interpretazione sia univoca ed immediata.

La fattispecie di omessa informazione rilevante appare *prima facie* meno determinata. L'inserimento dell'aggettivo "rilevante", proprio come avvenuto in relazione al reato di falsità in attestazioni e relazioni di cui all'art. 236 *bis* della Legge Fallimentare, genera senz'altro difficoltà interpretative. La volontà del legislatore era probabilmente quella di restringere il campo di applicazione della norma alle sole omissioni riguardanti elementi essenziali dell'asseverazione, cionondimeno il risultato non appare il più garantista possibile.

Se, tuttavia, non può negarsi una certa indeterminatezza della fattispecie, l'aggettivo rilevanti mantiene comunque una funzione selettiva delle condotte in grado di orientare il giudice nel selezionare solo quelle omissioni riguardanti

elementi essenziali, elementi cioè il cui contenuto è imposto dalla legge e la cui presenza costituisce requisiti imprescindibile per l'accesso al beneficio fiscale.

Il termine può essere valorizzato anche in chiave di offensività della fattispecie, nel senso di ritenere punibili solo quelle omissioni concretamente passibili di trarre in inganno l'Amministrazione finanziaria sulla sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per l'accesso alla detrazione.

In concreto, questa seconda ipotesi sembra avere una minore rilevanza pratica, posto che allegati ai decreti attuativi[8] si trovano i modelli ministeriali di dichiarazione sostitutiva da trasmettere all'E.N.E.A.[9] ovvero, in caso di sismabonus, allo Sportello Unico Edilizia, che contengono tutti gli elementi e tutte le asseverazioni richieste al tecnico abilitato. Di tal che appare improbabile che il tecnico ometta di completare il *facsimile*.

L'ultima delle tre fattispecie prevista dalla disposizione in commento, ovvero la falsa attestazione della congruità delle spese, appare invero superflua e ridondante, rientrando nel più ampio genere di falsa informazione, soprattutto se si considera che l'asseverazione sulla congruità delle spese è elemento essenziale ed obbligatorio in entrambi i tipi di asseverazioni previste dall'art. 119, comma 13, D.L. 34/2020.

Tutte le tre fattispecie sono punite a titolo di dolo. Ne deriva che il tecnico risponderà penalmente solo qualora commetta uno dei fatti tipici (esposizione di falsa informazione; omessa informazione rilevante; falsa attestazione congruità delle spese) con coscienza e volontà. In altri termini il tecnico dovrà essere consapevole

[8] Decreto 6 agosto 2020 del MISE per l'ecobonus, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/02/2017, n. 58

[9] Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

di star esponendo una falsa informazione e dovrà voler esporre una falsa informazione. Non sono, invece, rilevanti gli scopi ulteriori cui tende il soggetto agente e quindi l'accusa non avrà l'onere di dimostrare il fine di profitto né l'effettiva percezione dello stesso.

Il fine di profitto, in particolare, costituisce un'aggravante alla cui ricorrenza il giudice aumenta la pena fino ad un terzo rispetto alla fattispecie base.

Dalla natura dolosa del reato derivano conseguenze significative in tema di rilevanza dell'errore. L'errore sul fatto, cioè a dire, esemplificativamente, l'errore materiale di misurazione o di calcolo vale ad escludere il dolo e conseguentemente la configurabilità stessa della fattispecie penale. Per quanto riguarda l'errore di diritto bisogna distinguere se questo cade sulla legge penale ovvero su legge extra-penale. Nella prima ipotesi l'errore sarà irrilevante salvo che sia inevitabile (per esempio quando la giurisprudenza e/o la prassi sono ondivaghe e contrastanti), nel secondo caso invece l'errore, risolvendosi in un errore su elemento normativo della fattispecie dovrebbe in linea teorica escludere il dolo e quindi rendere il tecnico non punibile, almeno per il reato di falsa asseverazione in commento. L'uso del condizionale è d'obbligo e anche in questo caso l'applicazione del principio di precauzione dovrebbe costituire per i destinatari della norma buona regola. Principio di precauzione che in tal caso si estrinseca nel dovere di competenza, di aggiornamento professionale e di massima perizia nella scelta e nell'applicazione delle norme da applicare anche alla luce delle prassi interpretative invalse.

5. Raccomandazioni.

Alla luce delle considerazioni suesposte, si raccomanda che il tecnico abilitato al fine di prevenire il rischio reato nell'ambito della redazione e trasmissione delle asseverazioni previste dal comma 13 dell'art. 119 D.L. 34/2020 per non incorrere in sanzioni di natura penale:

1. Si attenga scrupolosamente ai requisiti previsti dal "Decreto requisiti"[10] per quanto riguarda il c.d. ecobonus e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/02/2017, n. 58;
2. Rediga l'asseverazione servendosi dei modelli allegati ai decreti di cui al punto 1;
3. Compili ogni campo del modello al fine di evitare omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e sull'effettiva realizzazione dello stesso;
4. Si astenga dall'esporre dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero;
5. Nell'esposizione di dati oggetto di discrezionalità e valutazione tecnica (quindi non immediatamente misurabili o parametrabili ad un riferimento certo) applichi le norme tecniche e giuridiche rilevati in materia, documentandosi di volta in volta su quali siano le buone prassi e le interpretazioni qualificate intervenute sul tema;
6. Di aggiornarsi costantemente su novità legislative, regolamentari, nonché sulle prassi e interpretazioni qualificate della giurisprudenza, della P.A. e dell'amministrazione finanziaria;

[10] Decreto MISE 6 agosto 2020

7. Di non discostarsi dall'interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa l'asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire un'adeguata motivazione;

8. Di astenersi dall'eseguire l'asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista;

9. Di rispettare norme di legge e di regolamento, prassi amministrative, codice deontologico professionale.